

Pieve di Soligo, 02/12/2021

Informativa n. 19

OGGETTO: ultime novità di periodo

Obbligo di asseverazione e visto di conformità per le detrazioni per interventi edilizi sugli immobili: FAQ dell’Agenzia Entrate del 22/11/2021 e Circolare n. 16/E del 29/11/2021

Come già indicato nella nostra precedente informativa (n.18/2021), il D.L. 157/2021 (**in vigore dal 12 novembre 2021**), ha esteso l’obbligo di apposizione del visto di conformità e dell’asseverazione della congruità delle spese:

- a) alle seguenti tipologie di interventi sugli immobili **ma solo se viene esercitata l’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito:**
- i. per interventi di recupero del patrimonio edilizio 50% (es: manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo);
 - ii. interventi di riqualificazione energetica (c.d. "ecobonus");
 - iii. interventi di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti (bonus facciate);
 - iv. acquisti di unità immobiliari con le caratteristiche per poter beneficiare della detrazione di cui al co. 3 dell'art. 16-bis del TUIR" (c.d. "detrazione per acquisti di unità immobiliari in edifici ristrutturati")¹;
 - v. interventi di installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo integrati negli impianti;
 - vi. interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche;
 - vii. interventi per la riduzione del rischio sismico (c.d. "sismabonus", anche "acquisti"²);
 - viii. interventi di installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici;
- b) alle detrazioni per i lavori del superbonus 110%, anche **se esse vengono usufruite nella propria dichiarazione dei redditi** (salvo il caso in cui la dichiarazione stessa venga presentata direttamente dal contribuente tramite l’utilizzo della “dichiarazione precompilata” oppure tramite il sostituto di imposta che presta l’assistenza fiscale).

Il 22 novembre scorso, l’Agenzia Entrate ha pubblicato alcune risposte³ riguardanti la novità in oggetto ed ha pubblicato la circolare n. 16⁴ il 29/11 scorso. In particolare viene chiarito che:

- il nuovo obbligo (di asseverazione e visto) si applica, in linea di principio, alle comunicazioni (di cessione del credito o di sconto in fattura) trasmesse in via telematica all’Agenzia delle entrate **a decorrere dal 12 novembre 2021**; tuttavia, tale obbligo **non sussiste** per i contribuenti che, **prima del 12 novembre 2021**, hanno:
 - a) ricevuto le fatture da parte dei fornitori;
 - b) effettuato i relativi pagamenti;
 - c) esercitato l’opzione per la cessione del credito, attraverso la stipula di un accordo⁵ tra il cedente (il soggetto che ha commissionato i lavori edilizi) e il cessionario (esempio: la banca) o, per lo “sconto in fattura”, mediante la relativa annotazione in fattura, **anche se la comunicazione telematica all’Agenzia Entrate non è stata ancora trasmessa.**

¹ Per questa tipologia di “intervento” (acquisto dell’immobile), non serve l’asseverazione che attesti la congruità delle spese di acquisto

² Vedi nota 1

³ Consultabili a questo indirizzo: <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/faq1>

⁴ Scaricabile qui: <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/normativa-e-prassi/circolari>

⁵ Tale accordo può essere stipulato, in forma libera, mediante, ad esempio, un contratto scritto (ad esempio con la banca)

- per le detrazioni diverse dal Superbonus 110%, l’attestazione può essere rilasciata se sono state sostenute delle spese anche in assenza di uno stato di avanzamento lavori o di una dichiarazione di fine lavori; tuttavia, la nuova attestazione della congruità della spesa non può che riferirsi ad interventi che risultino almeno iniziati poiché, così afferma l’Agenzia, *“il sostenimento di una spesa trova una giustificazione economica soltanto in relazione ad una esecuzione, ancorché parziale, di lavori”*.
- è necessario fare richiesta dell’asseverazione e del visto anche in caso di comunicazioni di cessione del credito concernenti le rate residue non fruite delle detrazioni (cioè le rate 2021-2022-2023-2024, avendo già usufruito nella propria dichiarazione dei redditi della rata 2020), per gli interventi ammessi ai Bonus diversi dal Superbonus ed il cui accordo di cessione si sia perfezionato a decorrere dal 12 novembre 2021.
- l’asseverazione rilasciata da un tecnico abilitato⁶, riguarda solamente⁷ la congruità delle spese dell’intervento⁸; tale asseverazione dovrà fare riferimento ai prezzi riportati nel DM del Ministero dello sviluppo economico del 6/8/2020 nonché, fino alla pubblicazione del DM del Ministero per la transizione ecologica (per talune categorie di beni), ai prezzi predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali Camere di commercio ovvero, in mancanza, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.
- l’asseverazione va rilasciata:
 - ✓ per gli interventi rientranti nel superbonus 110%: utilizzando i modelli già previsti dalla normativa (decreto “requisiti”) se si tratta di interventi per il risparmio energetico, oppure sui modelli previsti dal Dm 28/02/2017 n. 58 se si tratta di interventi “supersismabonus”;
 - ✓ per gli interventi NON 110%, può essere predisposta in forma libera, purché preveda l’assunzione di consapevolezza delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, formazione e uso di atti falsi, e della decadenza dai benefici conseguenti a provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai sensi degli articoli 75 e 76 del DPR 445/2000.

Controlli preventivi dell’Ag. Entrate: lo stesso DL 157/21 introduce alcuni controlli che può attuare l’Agenzia Entrate: l’Agenzia delle Entrate, entro 5 giorni lavorativi dall’invio della comunicazione dell’avvenuta cessione del credito (o sconto in fattura), può sospendere fino a 30 giorni gli effetti delle comunicazioni (anche di quelle successive alla prima) che presentino profili di rischio⁹. A seguito del controllo può accadere che:

- siano confermati i rischi di cui sopra: la comunicazione si considera non effettuata e l’esito del controllo è comunicato al soggetto che ha trasmesso la comunicazione;
- non siano confermati i rischi oppure siano decorsi i 30 giorni del periodo di sospensione degli effetti della comunicazione: la comunicazione produce i suoi effetti.

⁶ Deve trattarsi quindi di un soggetto abilitato alla progettazione di edifici e impianti nell’ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente iscritto agli specifici ordini e collegi professionali; l’asseverazione della congruità delle spese non può quindi essere rilasciata da un commercialista

⁷ Essa non riguarda quindi l’attestazione dei requisiti tecnici dell’intervento e/o la sua effettiva realizzazione

⁸ nel caso di interventi, ad esempio, per “ecobonus”, gli adempimenti tecnici che già erano dovuti per tale tipologia di lavori, continueranno ad essere dovuti anche in questo caso; la “nuova” asseverazione di congruità delle spese si aggiunge quindi agli adempimenti già obbligatori (previsti dal Dm 6/8/2020 - cosiddetto decreto “requisiti”) per gli interventi “energetici” citati

⁹ I profili di rischio possono essere basati su:

- a) la coerenza e la regolarità dei dati indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni di cui all’art. 121 del DL 34/2020 con i dati presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria;
- b) i dati afferenti ai crediti oggetto di cessione e ai soggetti che intervengono nelle operazioni cui detti crediti sono correlati, sulla base delle informazioni presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria;
- c) analoghe cessioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni.

Ricordiamo infine che:

- il visto di conformità è rilasciato dai soggetti indicati alle lett. a) e b) dell'art. 3 co. 3 del DPR 322/98, ovvero dagli iscritti negli albi dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e dei Consulenti del lavoro; dagli iscritti nel Registro dei revisori legali; dagli iscritti, alla data del 30.9.93, nei ruoli di periti ed esperti, tenuti dalle CCIAA, per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria.
- **la comunicazione telematica all'Agenda Entrate (per la cessione del credito o lo sconto in fattura) è inviata esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità**; in caso di interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici (condomini) può essere inviata anche dall'amministratore di condominio o da uno dei condòmini in caso di "condominio minimo".

Introduzione del "green pass rafforzato" (cosiddetto "super green pass") - Decreto Legge n. 172 del 26/11/2021, pubblicato lo stesso giorno in Gazzetta Ufficiale ed entrato in vigore il giorno successivo

Il DL in oggetto apporta numerose novità in tema di green pass, tra le quali:

- il periodo di validità del green pass "base" (cioè quello utilizzato finora) viene ridotto da 12 a 9 mesi (calcolati dalla data di completamento del ciclo vaccinale primario, ovvero le prime due dosi; in caso di somministrazione del richiamo/terza dose, i termini decorrono nuovamente da quella data);
- viene poi introdotto il cosiddetto "**Green Pass rafforzato**" che possono avere solo coloro che sono **o vaccinati o guariti dal Covid (non è più sufficiente quindi il tampone)**, con le seguenti decorrenze a seconda delle zone di restrizione:
 - **in zona bianca: dal 6 dicembre 2021 e fino al 15 gennaio 2022** viene previsto il "Green Pass rafforzato" per partecipare alle seguenti attività:
 - Spettacoli (cinema, teatri, ecc.)
 - Spettatori di eventi sportivi
 - Ristorazione al chiuso (per i tavoli all'aperto non è necessario né il nuovo green pass rafforzato né quello "base")
 - Feste e discoteche
 - Cerimonie pubbliche
 - **in zona gialla: dal 29 novembre** (non c'è una data termine come in zona bianca), il nuovo super green pass serve per accedere alle attività sopra elencate quindi, rispetto alla zona bianca, cambia la decorrenza ed il fatto che non c'è un termine;
 - **in zona arancione:** in zona arancione non ci saranno più chiusure delle attività (come previsto dalla normativa), che restano aperte ma saranno accessibili solo ai possessori del "super green pass"; le restrizioni per chi ne è privo si estendono, in zona arancione, agli impianti sciistici, a fiere, convegni, centri termali e parchi tematici e di divertimento.
- in zona bianca o gialla, il "Green Pass rafforzato" non è previsto, e quindi basterà il green pass "base" (quindi anche con tampone negativo), negli spogliatoi di palestre, piscine e altre realtà dove si pratica attività sportiva, nonché nei mezzi di trasporto.
- non serve nessun tipo di certificato per la consumazione al bancone del bar o per acquistare cibo o bevande da asporto o per entrare nei negozi/supermercati o per pranzare/cenare all'aperto al ristorante.
- per andare al lavoro sarà ancora valido il green pass "base", anche per accedere alla mensa interna del luogo di lavoro.
- le chiusure ci saranno solo in zona rossa, dove restano in vigore le regole attuali e quindi resta in vigore il coprifuoco e le limitazioni agli spostamenti nonché le chiusure di bar, ristoranti, negozi, palestre, cinema, teatri e musei per tutti, anche se vaccinati.

Eliminazione dell'esterometro dal 2022: integrazione delle fatture ricevute dall'estero o compilazione delle autofatture verso l'estero; ulteriori precisazioni

Riportiamo alcune ulteriori indicazioni sull'argomento in oggetto, già trattato nelle nostre due recenti informative (n. 16 e 18).

- Ricezione di fatture di acquisto dall'estero, non territorialmente rilevanti in Italia (es. acquisto di soggiorni in hotel all'estero, pranzi in ristoranti all'estero, rifornimenti di carburante effettuati all'estero, prestazioni di servizi relativi ad immobili situati all'estero, ecc.; oppure acquisto di beni situati all'estero che rimarranno all'estero): nonostante tali fatture non abbiano rilevanza iva in Italia, l'Agenzia Entrate ha sempre sostenuto, in diverse pronunce, che i dati delle stesse venissero comunque trasmessi utilizzando il tracciato dell'esterometro; a seguito della soppressione di quest'ultimo dal 2022, tali dati dovranno essere trasmessi utilizzando il tracciato .xml della fattura elettronica, inserendo il codice Natura N2.2 "non soggetto-altri casi" che può essere utilizzato anche in associazione con il tipo documento TD17 (servizi) o TD 19 (beni), come nel caso in oggetto.
- Tempistiche di registrazione delle fatture e di invio dei dati (tramite integrazione/autofattura in formato telematico) relativi alle fatture di acquisto dall'estero: si riportano i vari casi nella tabella che segue:

Operazione	Momento di effettuazione dell'operazione	Termine di emissione dell'autofattura	Termine di annotazione nel registro delle vendite	Termine di invio dei dati allo Sdl
Acquisto Intra UE di beni	Data di spedizione o consegna	==	Giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura, e con riferimento al mese precedente	Giorno 15 del mese successivo a quello di ricevimento del documento (fattura)
Acquisto Intra di servizi "generici" di cui all'art. 7-ter DPR 633/72	Ultimazione della prestazione ¹⁰ o, se antecedente, momento del pagamento	==		
Acquisto Intra di servizi diversi da quelli "generici" di cui agli artt. 7-quater, quinquies e septies ¹¹	Momento del pagamento	==		
Acquisto Extra UE di servizi "generici"	Ultimazione della prestazione ¹² o, se antecedente, momento del pagamento	Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione ¹³	Entro il giorno 15 del mese successivo al momento di effettuazione e con riferimento al mese precedente	Entro il giorno 15 del mese successivo al momento di effettuazione
Acquisto Extra UE di servizi diversi da quelli "generici"	Momento del pagamento	Dodicesimo giorno successivo a quello di effettuazione ¹⁴		

- I codici TD10 (fattura di acquisto intracomunitario beni), TD11 (fattura di acquisto intracomunitario servizi) erano riservati all'esterometro e quindi non dovranno più essere utilizzati; si dovranno

¹⁰ Ricordiamo che l'Agenzia delle Entrate, ai fini del momento di effettuazione determinato a norma dell'art. 6 comma 6 del DPR 633/72, per ragioni di certezza e di semplificazione, ha affermato che è anche possibile assumere come indice dell'effettuazione dell'acquisto proprio il momento di ricezione della fattura (circolare n. 35/2012 § 3.1 e circolare n. 16/2013, § 2.3)

¹¹ es. servizi relativi a immobili, prestazioni di trasporto passeggeri, prestazione di servizi di ristorazione, ecc.

¹² Vedi nota 8

¹³ Art. 21 c. 4 lett d)

¹⁴ Art. 21 c. 4 DPR 633/72

quindi utilizzare i codici TD17 e TD18. Anche il codice TD12 (documento riepilogativo) non si dovrà più utilizzare.

Fattura elettronica: ultime novità sulle diciture/codifiche da inserire nel tracciato xml

Riportiamo nella tabella qui sotto le novità intervenute di recente¹⁵ nelle caratteristiche del tracciato xml della fattura elettronica, **relativamente alle nuove diciture da inserire in specifici campi del tracciato, a seconda delle situazioni.**

Nuova codifica da inserire	Quando si deve utilizzare	In quale campo del file xml va inserita
"INTENTO"	Il fornitore riceve una dichiarazione d'intento dal cliente (esportatore abituale). Deve essere utilizzata in riferimento al fatto che l'operazione è non imponibile, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera c) del Dpr n. 633/1972, in quanto effettuata in qualità di fornitore di un esportatore abituale	2.2.1.16 <AltriDatiGestionali>, nel sottocampo 2.2.1.16.1 "Tipodato"
"N.DOC.COMM"	Va utilizzata se la fattura viene emessa in riferimento a un documento commerciale (scontrino), per cui l'Iva dovuta è già confluita nel registro dei corrispettivi	2.2.1.16 <AltriDatiGestionali>, nel sottocampo 2.2.1.16.1 "Tipodato"
"INVCONT"	Va utilizzata per fatture emesse in riferimento ad operazioni di cui all'articolo 21 comma 6 bis lettera a) del d.P.R. n. 633/72, ovvero cessioni di beni e prestazioni di servizi, effettuate nei confronti di un soggetto passivo che è debitore dell'imposta in un altro Stato membro dell'Unione europea	2.2.1.16 <AltriDatiGestionali>, nel sottocampo 2.2.1.16.1 "Tipodato"
"NB1": se l'imposta di bollo non è applicabile in quanto si tratta di documento assicurativo in quanto l'imposta è assorbita nell'imposta sulle assicurazioni	Nel caso si volessero rappresentare operazioni che, seppur formalmente rientranti nel campo applicativo dell'imposta di bollo, <u>non devono essere assoggettate all'imposta di bollo</u> stessa, per via di specifiche disposizioni normative (vedi dettaglio di ogni dicitura nei riquadri a sinistra)	2.2.1.16 <AltriDatiGestionali>, nel sottocampo 2.2.1.16.1 "Tipodato"
"NB2": se l'imposta di bollo non è applicabile in quanto si tratta di documento emesso da soggetti appartenenti al terzo settore (Associazioni, Enti senza scopo di lucro, ecc.)		
"NB3": se l'imposta di bollo non è applicabile in quanto si tratta di documento emesso fra banca e cliente correntista, dal momento che l'imposta è già assorbita dall'imposta di bollo sull'estratto conto		

¹⁵ E' stato infatti pubblicato l'aggiornamento delle "specifiche tecniche" della fatturazione elettronica (versioni 1.6.3 del 2 luglio 2021 e 1.7 del 1 ottobre 2022). L'ultima versione (1.7) è scaricabile da qui:
<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/provvedimento-28102021>

Requisiti per la fatturazione non imponibile verso clienti esteri intra UE

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30/11/2021 il D.Lgs. 5 novembre 2021 n. 192, entrato in vigore l'01/12, che integra e modifica alcune disposizioni del DL 331/93, per quanto riguarda le cessioni e gli acquisti intra-Ue di beni.

La principale novità riguarda l'introduzione di due condizioni, **che devono essere entrambe verificate**, affinché una cessione di beni Intra UE possa essere considerata non imponibile ai fini IVA; le due condizioni sono le seguenti:

- a) **il cessionario (cliente) comunitario abbia comunicato al cedente nazionale il numero identificativo IVA (VIES) attribuitogli da uno Stato membro diverso dall'Italia;**
- b) **il cedente nazionale abbia compilato l'elenco riepilogativo INTRASTAT o ne abbia debitamente giustificato l'incompleta o mancata compilazione.**

Ciò significa che il cedente italiano, che deve emettere la fattura non imponibile (art. 41 del DL 331/93), dovrà:

- acquisire dal cliente estero il codice identificativo;
- controllarne l'esistenza sul sistema Vies¹⁶;
- presentare, in riferimento alla specifica operazione da fatturare, il relativo modello Intrastat vendite (Intra1).

Rimanendo a disposizione per eventuali approfondimenti, porgiamo cordiali saluti.

Studioconsulenza

¹⁶ https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/?locale=it